



Università
Ca' Foscari
Venezia

Ca' Foscari Sicura

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

PROCEDURA

DUVRI

Ex articolo 26 D.Lgs 81/08 smi

Identificativo documento	PROC_DUVRI
Revisione	1.0
Data elaborazione	8 gennaio 2020

Sommario

1.	Normativa di riferimento	3
2.	Scopo	3
3.	Attori principali.....	3
4.	Elementi cardine della procedura	4
5.	Elementi per il rispetto degli obblighi ex art. 26 del D.Lgs 81/08	4
6.	Verifica dei requisiti tecnico-professionali.....	4
7.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).....	4
7.1	Esclusione dall'obbligo	5
7.1.1	Rischi particolari allegato XI D.Lgs 81/08.....	6
7.2	Rischi interferenziali.....	6
7.3	Caratteristiche del DUVRI.....	7
7.4	Stima dei Costi per la sicurezza	8
8.	Cooperazione e Coordinamento	8
9.	Diagramma di Flusso: valutazione sulla necessità DUVRI.....	9
10.	Diagramma di Flusso per la scelta del tipo di procedura	10
11.	Diagramma di Flusso per la scelta del tipo di procedura	11
12.	Diagramma di flusso per la procedura speciale	12
13.	Allegati	13

1. Normativa di riferimento

- ✓ D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- ✓ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”.
- ✓ L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- ✓ D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. – “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
- ✓ Guida INAIL – “L'ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze – edizione 2013”

2. Scopo

Questa procedura ha lo scopo di descrivere il processo con cui l'Università Ca' Foscari – Venezia intende applicare le disposizioni normative che riguardino gli obblighi sulla sicurezza connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione tra cui l'elaborazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

3. Attori principali

- Committente;
- Responsabile dei Lavori¹;
- Responsabile unico del Procedimento (RUP)²;
- Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPPR)³;
- Ditta affidataria;
- Ditta esecutrice;

¹ Il responsabile dei lavori svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti previsti nell' articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

² Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Qualora tale figura non fosse formalmente individuata, le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente dell'unità organizzativa responsabile

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

Nei contratti per lavori, ai sensi delle “Linee guida n. 3 ANAC” di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività.

Nei contratti per servizi e forniture, ai sensi delle Linee guida n. 3 ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il RUP compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed inoltre svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 la funzione di RUP per il singolo contratto.

³ Sulla base dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 81/08 il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi professionali, una volta informato dal RUP, «provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale». Il SPPR collabora con il Committente (da leggersi come Responsabile dei lavori e quindi RUP) per la stesura del DUVRI, per il calcolo dei costi della sicurezza e per le attività di Coordinamento.

4. Elementi cardine della procedura

Inizio Procedura: Stazione appaltante programma la stipula di un contratto e nomina il R.U.P.

Promotore: R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento).

Fine della procedura: Conclusione del contratto.

Diffusione del documento: Pubblicazione tramite sito web dell'Università in area riservata al personale.

Responsabile SGSL: Invia tramite mail ai Direttore/Dirigente/Amministratore/Presidente di Struttura.

5. Elementi per il rispetto degli obblighi ex art. 26 del D.Lgs 81/08

Al fine del rispetto dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08, il Committente deve rispettare queste principali fasi:

- Verificare i requisiti tecnici professionali.
- Fornire informazioni sul contesto di lavoro, e quindi sui rischi, alle ditte (informazioni contenute nel DUVRI);
- Elaborare il DUVRI ove necessario;
- Promuovere la cooperazione e coordinamento tra gli attori.

6. Verifica dei requisiti tecnico-professionali

L'art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/08 dispone che *«il datore di lavoro⁴, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445*

[...omissis...]»

Il RUP perciò assicura la verifica dei suddetti requisiti tecnico professionali acquisendo il certificato di iscrizione C.C.I.A.A. mediante visura camerale. e la compilazione del modulo allegato MOD_DUVRI_AU_DICH_RP.

7. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Il DUVRI è un documento di valutazione del rischio che secondo l'art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/08 e deve essere elaborato dal datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad

⁴Il RUP nello specifico contratto pubblico.

un'impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, nei luoghi in cui l'Università ha la disponibilità giuridica per lo svolgimento del contratto.

La responsabilità sull'elaborazione del DUVRI è del RUP in quanto nei contratti pubblici, una volta nominato, assume gli obblighi del datore di lavoro committente in merito al rispetto dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08.

Il SPPR fornisce consulenza al RUP avendo le competenze adatte alla valutazione del rischio e conoscendo i rischi aziendali.

Il DUVRI fornisce alle ditte e lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate. Inoltre, nel documento devono essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare le interferenze tra attività lavorative.

Il documento è dinamico e segue l'evoluzione del contratto infatti l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che «*In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione delle evoluzioni dei lavori, servizi e forniture*».

La mancanza del DUVRI, ove si renda necessaria la redazione, rende nullo il contratto⁵. Nel caso venga valutata la non necessità di redazione del DUVRI, tale eventualità deve essere esplicitata nei documenti facenti parte del contratto anche utilizzando il modello allegato alla presente procedura.

Il DUVRI può essere necessario anche nel caso che il contratto preveda l'impianto di cantieri temporanei con lavori non soggetti all'obbligo di designazione del coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP)⁶ e relativa stesura del Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC)⁷.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione ex art. 90 e ss (Titolo IV "CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI" D.Lgs. 81/08), escluso il caso di presenza di unica ditta nel cantiere, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è generalmente necessaria la redazione del DUVRI.

7.1 Esclusione dall'obbligo

I soli casi in cui il DUVRI non è necessario che venga redatto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, sono i seguenti:

1. contratti di servizi di natura intellettuale⁸;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;

⁵ La **nullità di un contratto** determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza; è imprescrittibile; è insanabile; non è convalidabile; è rilevabile chiunque vi abbia interesse, anche d'ufficio.

L'**annullabilità** è invece un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento.

⁶ Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione) è un soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 D.Lgs 81/08.

⁷ Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (ex art. 100 D.Lgs 81/08) è il documento contenente la "relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV".

⁸ Servizi in cui l'elemento della manodopera è marginale

3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a 5 uomini/giorno⁹ (che equivalgono a 40 ore lavorative complessive), sempre che essi non comportino rischi derivanti¹⁰ dalla presenza di
- a. agenti cancerogeni, biologici;
 - b. atmosfere esplosive;
 - c. amianto;
 - d. rischio di incendio di livello elevato;
 - e. rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico.

7.1.1 Rischi particolari allegato XI D.Lgs 81/08

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.¹⁰⁹
3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
5. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
6. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
7. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
8. Lavori subacquei con respiratori.
9. Lavori in cassoni ad aria compressa.
10. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
11. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Struttura del DUVRI

7.2 Rischi interferenziali

In relazione alla definizione di interferenza lavorativa, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o esecutrice oppure tra il personale di ditte esecutrici diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

1. immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni delle ditte esecutrici;
2. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di qualsiasi ditta esecutrice presente nella stessa zona di lavoro;

⁹ Da intendersi che i 5 uomini/giorno devono essere conteggiati su un periodo di un anno e non necessariamente consecutivi.

¹⁰ In questi casi va redatto il DUVRI.

3. esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare una ditta esecutrice, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della ditta;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici tipici dell'attività contrattualizzata).

Per la redazione del documento è necessario individuare:

1. rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni della ditta esecutrice;
2. rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell'attività della ditta affidataria o esecutrice;
3. rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diverse ditte esecutrici;
4. rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell'ordinaria operatività delle ditte coinvolte).

7.3 Caratteristiche del DUVRI

Il DUVRI deve essere:

- redatto in fase preventiva alla stipula del contratto,
- redatto sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
- unico per tutti i contratti che comportino rischi tra loro interferenti.

Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle singole ditte affidatarie ed esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l'obbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

I contenuti minimi del DUVRI, inviato a tutte le ditte affidatarie ed esecutrici all'atto della predisposizione della richiesta di offerta o della pubblicazione del bando o della lettera di invito, debbono riguardare i seguenti punti:

- prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);
- descrizione dell'Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree interessate dalle attività oggetto del contratto;
- descrizione delle attività svolte dalle ditte affidatarie ed esecutrici;
- identificazione dei locali a disposizione;
- valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
- cronoprogramma delle attività che evidenzia:
 - le attività oggetto del contratto;
 - le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
 - le attività lavorative omogenee per rischio;
 - gli esecutori delle attività.
- organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- computo estimativo dei costi della sicurezza (vedi capitolo 7.4);
- coordinamento delle fasi lavorative.

Ciascuna Ditta trasmette al RUP informazioni inerenti:

- la propria organizzazione;
- i rischi introdotti all'interno dell'Università dalle lavorazioni oggetto del contratto;
- le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare.

7.4 Stima dei Costi per la sicurezza

I costi della sicurezza:

- vengono conferiti al fine di adottare le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- devono essere indicati nei singoli contratti di subappalto/subcontratto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile;
- non sono soggetti a ribasso.

Il DUVRI contiene le informazioni necessarie affinché il RUP possa quantificare i costi della sicurezza ed inserirli nel rispettivo contratto.

Le indicazioni del DUVRI riguardano, a seconda dei casi, queste categorie di costi della sicurezza:

- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

8. Cooperazione e Coordinamento

L'articolo 26 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. dispone che *«i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

- 1) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- 2) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. »*


Il RUP perciò promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le ditte che contrattualmente operano all'interno dell'Università in ambito dello specifico contratto. Inoltre, deve cooperare e coordinarsi con gli eventuali altri RUP con cui vi può essere una qualche interferenza durante lo svolgimento delle attività del contratto.

Il RUP organizza una riunione al fine di assolvere agli obblighi di cooperazione e coordinamento con le ditte affidatarie, esecutrici, SPPR ed eventuali altri attori prima dell'inizio delle lavorazioni.


9. Diagramma di Flusso: valutazione sulla necessità DUVRI

La valutazione preliminare può essere effettuata compilando il seguente form:


https://drive.google.com/open?id=1ABG_MAOXCdQPtEMe-WyblhF7HePUoTKPFmQP4-YeA1c




10. Diagramma di Flusso per la scelta del tipo di procedura



11. Diagramma di Flusso per la scelta del tipo di procedura



12. Diagramma di flusso per la procedura speciale



13. Allegati

- MOD_DUVRI_1: INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DUVRI PRELIMINARE
- MOD_DUVRI_2: INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DUVRI DEFINITIVO
- MOD_DUVRI_3: INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DUVRI DEFINITIVO (speciale)
- MOD_DUVRI_DICH: DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI EX ART. 26 D.Lgs 81/08
- MOD_DUVRI_AU_DICH_RP: AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI (Art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)